

FOGLIO INFORMATIVO “CREDITO REVOLVING”

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI FACTORING

CLESSIDRA FACTORING S.P.A.

Società con unico socio appartenente al Gruppo Finanziario Clessidra

Soggetta a direzione e coordinamento di Clessidra Holding S.p.A.

Sede legale: Piazza San Babila 1/3 – 20122 Milano (MI)

Sede operativa: Via San Marco, 9/M – 35129 Padova (PD)

Codice Fiscale e Partita IVA: 04469300265

Numero di telefono: 049 6365800 - **Numero di fax:** 049 6365806

Sito internet: www.clessidrafactoring.it

Posta elettronica: info@clessidrafactoring.it - clessidrafactoring@pec.it

Capitale Sociale: 23.650.000,00 € i.v.

N° di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi: 04469300265 - N° R.E.A.: MI2625967

Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 144

Aderente all'Assifact - Associazione tra le Società di factoring italiane

OFFERTA FUORI SEDE – da compilare con dati e qualifica del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

Nome del soggetto: _____

Qualifica: _____

Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (sesoggetti iscritti): _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

Si informa la Clientela che le convenzioni eventualmente in essere tra Clessidra Factoring S.p.A. e terzi soggetti segnalatori **prevedono il divieto a carico di detti terzi di richiedere somme** a qualsiasi titolo ai clienti segnalati. Il cliente è comunque tenuto a non riconoscere in alcun caso compensi di qualsiasi sorta in favore di eventuali terzi che lo abbiano posto in relazione con l'Intermediario Finanziario o abbiano comunque procurato o agevolato tale relazione.

CHE COS'È IL CREDITO REVOLVING

Il Credito revolving è un finanziamento al Cliente (“**Linea**”), a titolo oneroso e con durata massima non superiore a dodici mesi, che consente al Cliente di ottenere la disponibilità di una somma di denaro, di rimborsarla e di utilizzarla di nuovo più volte nei termini concordati con Clessidra Factoring S.p.A. (anche, “**Factor**”).

La durata della Linea, coincidente con il Termine di Rimborso integrale della stessa da parte del Cliente, le modalità di erogazione, utilizzo, riutilizzo e rimborso, gli interessi applicabili agli utilizzi e le condizioni economiche applicate dal Factor al Cliente sono disciplinati nel relativo contratto (il “**Contratto RCF**”).

PRINCIPALI RISCHI A CARICO DEL CLIENTE

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso di interesse sia a seguito di variazione unilaterale del Factor – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari – sia per variazione dell’eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso di interesse.

Il tasso di interesse nominale può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l’Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell’andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l’effetto, il tasso di interesse nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

Le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali della Linea potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 118 del D.lgs. 385/1993, fatti salvi i diritti del Cliente previsti da tale norma.

In caso di ritardato, inesatto o mancato rimborso alla scadenza del termine di durata della Linea, per capitale ed accessori da parte del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora in favore del Factor nella misura indicata nelle condizioni economiche.

Inoltre, il Factor potrà sospendere la Linea concessa al Cliente in presenza di una giusta causa, o di causa di forza maggiore, e/o comunque al verificarsi di un qualunque evento pregiudizievole o che comprometta anche temporaneamente la solvibilità del Cliente nonché, se l’evento che ha determinato la sospensione perdura per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni, risolvere in qualsiasi momento il Contratto RCF ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ.

Il Factor potrà altresì risolvere il Contratto RCF ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., in caso di mancato rimborso da parte del Cliente dell’esposizione derivante dalla Linea di Credito per capitale, interessi e spese entro il Termine di Rimborso, ovvero al verificarsi in capo al Cliente delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o nel caso di messa in liquidazione volontaria o giudiziale del Cliente o comunque di assoggettamento dello stesso ad altre procedure concorsuali o ad operazione per il superamento della crisi di impresa.

Nelle operazioni in valuta diversa da quella in cui è espressa la Linea è a carico del Cliente il c.d. “rischio cambio”, cioè i rischi di oscillazione del cambio valutario.

Nel caso in cui siano rilasciate garanzie per il rimborso dell’esposizione del Cliente nei confronti di Clessidra Factoring, tali garanzie saranno disciplinate in separati accordi tra le Parti. Con riguardo a tali garanzie potrebbero essere applicabili ulteriori spese quali eventuali oneri fiscali e notarili connessi alle garanzie medesime.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

TASSI DI INTERESSE		
Tasso di interesse nominale posticipato	Tasso Fisso	Tasso Nominale Annuo (TAN) fisso in misura massima pari al 20,00% annuo con liquidazione periodica posticipata, applicato sull'importo utilizzato.
	Tasso Variabile	Tasso variabile pari al Parametro di indicizzazione maggiorato dello spread pari al 20,00% , applicato sull'importo utilizzato. Al valore del Parametro di indicizzazione viene attribuita una soglia minima (c.d. tasso floor) pari allo 0,00%.
Parametro indicizzazione	Euribor 3 mesi media mese precedente ¹ – divisore 360.	
Periodicità liquidazione interessi	Trimestrale, ultimo giorno trimestre (31/3,30/06,30/09,31/12).	
Tasso di interesse di mora	Tasso di interesse nominale posticipato maggiorato fino ad un massimo di 5 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge.	

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI		
Voci	Descrizione voci*	Costi
Commissione di disponibilità fondi	Commissione onnicomprensiva pari all'0,5% per trimestre applicata in maniera proporzionale rispetto all'importo della Linea di Credito accordata al Cliente per ciascun Periodo di Utilizzo e alla sua durata, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, addebitata all'inizio di ciascun periodo di utilizzo e restituita per la parte eccedente in caso di estinzione anticipata del rapporto.	2,00% su base annua

ALTRE SPESE		
Voci	Descrizione voci*	Costi
Spese gestione Legale	Da addebitarsi per ogni evento che richieda l'intervento di uno Studio Legale a cui Clessidra Factoring S.p.A. ricorra, anche in via stragiudiziale e giudiziale, per far valere i propri diritti nei confronti del Cliente, o suoi coobbligati, da addebitarsi inoltre per ogni evento che richieda l'intervento di una società di recupero esterna.	Recupero spese sostenute**
Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Da addebitarsi ad ogni evento che richieda il ricorso all'Ufficiale Giudiziario.	Recupero spese sostenute**
Spese per invio comunicazioni periodiche alla Clientela	Spese per invio con strumenti diversi da quelli telematici.	Recupero spese sostenute**
	Spese per invio telematico comunicazioni periodiche alla Clientela.	Nessun Costo
Spese per Bolli	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta da Clessidra Factoring S.p.A. sul contratto, anche virtualmente.	Al costo tempo per tempo vigente
	Da addebitarsi per ogni marca da bollo apposta da Clessidra Factoring S.p.A., anche virtualmente, per ogni contabile emessa.	Al costo tempo per tempo vigente

VALUTE	
Per erogazioni a mezzo bonifico	gg. 15 (lavorativi)
Per incassi pervenuti a mezzo bonifico	gg. 15 (lavorativi)

* Voci descrittive non replicabili sui Documenti di Sintesi Periodici.

** Le voci di spesa che nel presente Documento di Sintesi (DDS) sottoscritto dal Cliente riportano la dicitura "Recupero spese sostenute" non vengono esposte nel Documento di Sintesi periodico. Per l'eventuale addebito di tali spese si applica quanto riportato nel Documento di Sintesi sottoscritto.

¹ Pubblicato su Il sole 24 ORE (o altro quotidiano specializzato). Rilevato l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di applicazione.

Il Cliente dovrà inoltre rimborsare al Factor gli oneri sostenuti per spese bancarie, legali, postali, di esazione tramite terzi, l'imposta di registro ed onorari notarili, assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi delle tariffe di legge vigenti, su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo al finanziamento, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico di Clessidra Factoring SpA e sul sito internet www.clessidrafactoring.it. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art.2 della Legge.108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

CHIUSURA DEL RAPPORTO, RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il Cliente ha l'obbligo di rimborsare la propria esposizione entro il termine indicato nel Contratto RCF.

I tempi massimi di chiusura operativa del rapporto di Credito Revolving, dal Termine di Rimborso, previo rimborso integrale dell'esposizione, sono pari a 30 (trenta) giorni.

Norme sulla trasparenza del rapporto

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB), il Factor, quando previsto dall'accordo e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, commissioni, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. Qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere dall'accordo, avrà diritto alla liquidazione del rapporto con l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può inviare un reclamo direttamente all'Ufficio Reclami di Clessidra Factoring S.p.A., mediante lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Ufficio Reclami Via San Marco, 9/M - 35129 Padova o per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: reclami@clessidrafactoring.it – clessidrafactoring@pec.it. Clessidra Factoring S.p.A. è tenuta a dare risposta al reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il Cliente rimasto insoddisfatto della risposta di Clessidra Factoring S.p.A. o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte di Clessidra Factoring S.p.A. può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB – sede competente "Segreteria tecnica del Collegio di Milano" - Via Cordusio, 5 - 20123 Milano. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito internet dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito aziendale www.clessidrafactoring.it alla sezione «Trasparenza / Guide Pratiche», oppure è possibile richiedere informazioni agli uffici di Clessidra Factoring.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo ed è sottoscritto dal Cliente. Il ricorso può essere presentato, per conto del Cliente, da un'associazione di categoria alla quale il Cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato; in tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal Cliente o corredato di procura. Esso è predisposto e trasmesso secondo le modalità indicate sul sito internet dell'ABF. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.

In alternativa alla proposizione del ricorso all'ABF, il Cliente insoddisfatto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di Conciliazione Bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte di Clessidra Factoring S.p.A. può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – sede competente “Segreteria tecnica del Collegio di Milano” - Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Telefono: 02 724241 - <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/>.

Il Cliente e la Società di Factoring possono tuttavia rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel predetto registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'ABF.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della controversia, in ogni caso, l'Autorità Giudiziaria.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Cliente	Indica la controparte del Factor - italiana o straniera - del Contratto RCF.
Compensi	Indica quanto dovuto dal Cliente a Clessidra Factoring per le prestazioni di cui al Contratto RCF.
Contratto RCF	Indica le Condizioni Generali, con il relativo Documento di Sintesi, per la concessione di una Linea di Credito Revolving, eventuali Condizioni Particolari con il relativo Documento di Sintesi e/o Appendici contrattuali con i relativi Documenti di Sintesi.
Documento di Sintesi	Indica le principali condizioni economiche applicate al Contratto RCF.
Interessi	Indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente al Factor in ragione dell'erogazione della Linea di Credito Revolving concessa dal Factor.
Linea di Credito Revolving o "Linea"	Indica la forma di finanziamento che consente al Cliente di ottenere un credito, di rimborsarlo e utilizzarlo di nuovo più volte entro un limite e nei termini previsti dal Contratto RCF.
Liquidazione degli interessi	Indica il periodo temporale con cui vengono conteggiati gli interessi e resi esigibili.
Parametro di indicizzazione	Indica l'indice di riferimento del mercato monetario dal quale dipende la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato. Nell'ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato, l'indice sarà sostituito secondo quanto riportato nel Piano di Sostituzione, pubblicato sul sito internet del Factor, adottato ai sensi degli artt. 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1011 e 118-bis del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario – TUB).
Parti	Indica congiuntamente Clessidra Factoring e il Cliente.
Periodo di utilizzo	Intervallo di tempo durante il quale il Cliente può utilizzare, in tutto o in parte, l'importo della Linea di Credito Revolving accordata da Clessidra Factoring.
Rapporto	Indica la relazione giuridica – e, conseguentemente, anche operativa – che si instaura tra le Parti a seguito della stipula del Contratto RCF.
Reclamo	Indica ogni atto con cui il Cliente contesta in forma scritta a mezzo raccomandata a/r o PEC a Clessidra Factoring un suo comportamento o un'omissione.
Rischio di Cambio	Indica nelle operazioni in valuta estera, il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.
Società di Factoring (o Factor)	Indica Clessidra Factoring S.p.A., e anche il Factor domestico estero e/o il Factor o la Banca corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi o per le proprie esigenze.
Spread	Indica la maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.
Tasso di mora	Indica il tasso di interesse dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Tasso Effettivo Globale (TEG)	Indica il costo totale del finanziamento, espresso in percentuale annua, che non deve superare il tasso di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Tasso Soglia).
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Indica il tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura, che viene utilizzato per calcolare la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre usurari in base alla legge n. 108/96.
Termine di Rimborso	Indica il termine stabilito nel Contratto RCF entro il quale il Cliente è tenuto a restituire l'importo erogato da Clessidra Factoring, comprensivo degli eventuali compensi previsti dal Contratto RCF.
Valuta	Indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli Interessi.

N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO hanno natura meramente informativa, non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. e si intendono valide sino a nuovo avviso.